

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 8 del 25 Febbraio 2017

1. NUOVA SABATINI - Con un decreto direttoriale e due circolari sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle nuove domande per l'accesso ai contributi - Al via dal 1° marzo 2017

A partire dal **1° marzo 2017** – come stabilito dal **decreto direttoriale del 16 febbraio 2017** - le imprese potranno presentare **domanda di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato**, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L'obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e di prodotto.

Le istruzioni per le imprese, e gli schemi di domanda e di dichiarazione da trasmettere per poter beneficiare delle agevolazioni, sono definiti nella **circolare del 15 febbraio 2017, Prot. 14036**, successivamente modificata dalla **circolare 24 febbraio 2017, n. 17677**.

A. Con la **circolare direttoriale del 15 febbraio 2017, Prot. 14036**, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, fornisce le **istruzioni** necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli **schemi di domanda e di dichiarazione** e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle **agevolazioni stanziate dalla legge di bilancio 2017** (art. 1, commi 52-57, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che:

a) **proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;**

b) **rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni;**

c) **introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;**

d) **prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.**

In attuazione della norma predetta, con **decreto direttoriale del 22 dicembre 2016** si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2 gennaio 2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli investimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera d).

B. Con il **decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 16 febbraio 2017** (pubblicato sul sito del Ministero e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stata fissata la data del **1° marzo 2017** come data di avvio per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate dalle micro, piccole e medie imprese, secondo le modalità previste al punto 9 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, le banche/intermediari finanziari dovranno trasmettere al Ministero dello sviluppo economico le relative richieste di prenotazione del contributo a partire dal **1° aprile 2017**.

Alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° marzo 2017 saranno applicate, fermi restando i criteri, le modalità e i limiti definiti nel decreto del 25 gennaio 2016, le disposizioni operative indicate nella citata circolare n. 14036.

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano sia alle domande presentate dal 1° marzo 2017, sia a quelle presentate prima di tale data, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

C. Con la **circolare direttoriale 24 febbraio 2017, n. 17677** (pubblicato sul sito del Ministero e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sono stati successivamente forniti chiarimenti in merito alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017. In particolare è stato chiarito il punto 12.1. sull'acquisizione della documentazione antimafia ed è stato sostituito l'Allegato 6/A, riportante l'Elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato il tasso agevolato.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 14036/2017 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 17677/2017 e del suo allegato 6/A clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 16 febbraio 2017 clicca qui.](#)

2. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il prossimo **16 marzo 2017** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali (Spa, Sapa e Srl), società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2016, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2016, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2017).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

3. CONFIDI - Dettate misure per il rafforzamento patrimoniale - Istituito il fondo rischi per agevolare l'accesso al credito delle PMI - Proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega relativa alla riforma del sistema

A. E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, il **Decreto 3 gennaio 2017**, recante "**Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi**".

Il decreto definisce, in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le misure volte a **favorire i processi di crescita dimensionale** e di **rafforzamento della solidità patrimoniale** dei seguenti consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi):

- a) Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia (art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 recante il «*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*» (TUB);
- b) Confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia;
- c) Confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno euro 150.000.000 (art. 3, comma 1).

Al fine di **agevolare l'accesso al credito delle PMI**, Il Ministero dello Sviluppo Economico finanzia la costituzione, presso i Confidi, di un **apposito e distinto fondo rischi**, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate (art. 2, comma 1).

Le garanzie rilasciate dai Confidi, a valere sul fondo rischi, sono concesse **in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica, che risultino operative**. Pertanto, i soggetti beneficiari non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura (art. 4).

Per accedere al contributo al fondo rischi, i confidi dovranno presentare un'**apposita richiesta**, redatta utilizzando il **modulo** che sarà definito con un apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Con lo stesso provvedimento saranno anche determinati le modalità e i termini di trasmissione delle richieste.

Le richieste di contribuzione al fondo rischi presentate dai confidi saranno esaminate dal Ministero **secondo l'ordine cronologico di ricezione**.

B. Vogliamo, infine, ricordare che il D.L. n. 244/2016 (c.d. "*Milleproroghe*") ha previsto una **proroga di sei mesi** del termine per l'esercizio della delega relativa alla "**Riforma Confidi**".

Più in dettaglio, si tratta del termine, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150 (*Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi*), per conferire la delega al Governo di riformare il sistema dei Confidi; termine che inizialmente era fissato al 20 marzo 2017 e che ora viene **posticipato al 20 settembre 2017**.

La delega si propone di "*favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti ... attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico*".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 3 gennaio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 150/2016 clicca qui.](#)

4. STATUS DI RIFUGIATO - Semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento e contrasto all'immigrazione illegale - In vigore il decreto-legge n. 13/2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, il **Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13**, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*".

Il decreto-legge – **in vigore dal 18 febbraio 2017** - introduce disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l'introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all'UE ed infine per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il decreto prevede, inoltre, la istituzione, presso alcuni Tribunali ordinari (*Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia*), di **14 sezioni specializzate "in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea"**.

La Scuola superiore della magistratura organizzerà corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia.

Infine, il decreto ha introdotto disposizioni con la finalità di garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA CONSOB - Determinata la misura e fissate le modalità di pagamento della contribuzione per l'anno 2017

Con **tre distinte deliberazioni** della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) **del 21 dicembre 2016 (nn. 19826, 19827 e 19828)**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono stati, rispettivamente, determinati i soggetti tenuti alla contribuzione, fissata la misura della contribuzione dovuta e stabilite le modalità e i termini della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, **per l'anno 2017**.

In particolare:

- la prima delibera (n. 19826), individua i **soggetti tenuti alla contribuzione** per l'esercizio 2017;
- la seconda delibera (n. 19827), individua la **misura della contribuzione dovuta**, per l'esercizio 2017;
- la terza delibera (n. 19828), determina le **modalità e i termini di versamento** della contribuzione dovuta per l'esercizio 2017.

Tra i **soggetti tenuti alla contribuzione** in questione vi rientrano: *le Società di intermediazione mobiliare; le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia; le Banche italiane, la Società Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta; le Società di gestione del risparmio; gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993; gli Agenti di cambio; le Società di gestione del risparmio; le Imprese di assicurazione; Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (ex promotori finanziari); ecc.*

Il versamento del contributo dovuto dovrà essere effettuato:

1) entro il **15 aprile 2017**, utilizzando esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della CONSOB;

2) entro il **28 febbraio 2017**, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato alla CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 0569603225 000060006X08, dai seguenti soggetti: **Borsa Italiana s.p.a.; MTS s.p.a.; Monte Titoli s.p.a.; Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.; Organismo dei Consulenti finanziari;**

3) entro il **15 aprile 2017**, mediante bonifico bancario, da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti interessati, dai **soggetti esteri** di cui all'art. 1, lettere d),. G), j) ed m) della delibera n. 19826.

Il versamento del contributo dovuto **dai soggetti iscritti**, alla data del 2 gennaio 2017, **al Registro dei revisori legali e delle società di revisione**, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere **incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico**, dovrà essere effettuato, mediante bonifico, entro:

- a) il 28 febbraio 2017**, qualora il bilancio chiuso nel 2016 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2016**, negli altri casi;
- c) il 30 settembre 2017**, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, **non tenuti alla redazione di un bilancio**, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della **procedura di riscossione coattiva** ai sensi dell'art. 40 della L. n. 724/1994 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della tre delibera CONSOB clicca qui.](#)

6. COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' DI RIFIUTI ORGANICI - Emanato il regolamento che detta i criteri operativi e le procedure autorizzative

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, il **Decreto interministeriale 29 dicembre 2016, n. 266**, recante "*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*".

Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 180, comma 1-octies del D.Lgs. n. 152/2006, così come introdotto dall'art. 38 della legge n. 221/2015 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*), fissa i **criteri operativi** e le **procedure**

autorizzative semplificate per il **compostaggio di comunità di rifiuti organici, di quantità non superiori a 130 tonnellate annue.**

Va subito precisato che per “**compostaggio**” si intende il processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost, mentre il “**compostaggio di comunità**” è una tecnologia per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti in compost che consente l'auto-recupero dei rifiuti prodotti sia dalle utenze domestiche che da mense, ristoranti o strutture ricettive.

Il presente decreto **si applica** alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Le disposizioni del presente decreto **non si applicano**:

a) *alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue;*

b) *agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 1).*

L'attività di compostaggio di comunità potrà essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** al Comune territorialmente competente, che ne darà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La SCIA, redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 1 e firmata dal responsabile, dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (telematicamente, con sottoscrizione digitale; via PEC; tramite SPID).

La SCIA dovrà contenere, oltre agli allegati riportati nel modello, il **regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio**, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti (art. 3).

L'organismo collettivo utilizza una o più **apparecchiature** nella propria disponibilità giuridica, ubicate in aree nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo o nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità **deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti** (art. 5).

Il compost in uscita dal processo di compostaggio dovrà rispettare i parametri indicati nell'Allegato 6 e potrà essere impiegato, secondo il piano di utilizzo, in **terreni a disposizione delle utenze conferenti** anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonchè **per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze** (art. 6).

Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti **inferiori a una tonnellata** dovranno utilizzare, per l'invio della SCIA, il modulo di cui all'Allegato 1B. In questo caso, il compost prodotto dall'attività **non potrà essere utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale** (art. 10).

Ai fini della riduzione della tassa rifiuti e dell'eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, il responsabile dell'apparecchiatura dovrà comunicare al Comune territorialmente competente - **entro il 31 gennaio di ogni anno** e con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - le quantità in peso, relative all'anno solare precedente: *dei rifiuti conferiti; del compost prodotto; degli scarti; del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6* (art. 8, comma 1).

Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 266/2016 (10 marzo 2017), risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del D.Lgs. n. 152/2006, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. AGENZIE DI VIAGGIO E DIRETTORI TECNICI OPERANTI - Segnalazione dell'AGCM di possibili profili distorsivi della concorrenza determinati dalla normativa sia nazionale che regionale

Con la **segnalazione AS1350**, pubblicata sul Bollettino dell'Autorità n. 6 del 20 febbraio 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha svolto alcune considerazioni in merito a **possibili distorsioni della concorrenza** determinate dal complessivo assetto della disciplina nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di **regolazione dell'attività delle agenzie di viaggio e della figura professionale di direttore tecnico**.

L'AGCM osserva innanzitutto che le agenzie di viaggio e turismo risultano essere state tradizionalmente soggette, in materia di apertura e organizzazione dell'attività esercitata, a **numerosi oneri, limiti e vincoli di fonte normativa** e, dopo aver esaminato la normativa nazionale e le leggi regionali in materia, rileva alcune criticità che riguardano:

1) la **cauzione** prevista quale presupposto per l'apertura e l'esercizio delle Agenzie di viaggio; misura che oggi appare “**obsoleta e inutilmente gravosa**”;

2) le **restrizioni temporali** (*fissazione di obblighi di apertura*), **territoriali** (*fissazione di obblighi di residenza*) e **misure equivalenti** (*ad esempio consistenti nell'imposizione di una sede principale in Italia o del divieto di apertura nei centri commerciali*);

3) il **regime autorizzatorio**: dall'esame della legislazione regionale si evince che alcune Regioni hanno adottato integralmente il regime semplificato di apertura delle agenzie di viaggio prevedendo la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), mentre altre Regioni hanno mantenuto il più vetusto regime autorizzatorio:

4) le **misure sanzionatorie**: in molte legislazioni regionali i vincoli all'apertura e all'esercizio dell'attività in esame sono assistiti da misure sanzionatorie di revoca o sospensione dell'autorizzazione, nonché a carattere pecuniario e/o di rivalsa sul deposito cauzionale.

5) **Altre criticità rilevate** sono: l'impedimento dell'accesso all'attività di agenzia di viaggio da parte di soggetti gravati da condanne penali o da dichiarazioni di fallimento. Generalmente le previsioni normative esaminate riportano l'obbligo di dichiarare, nella modulistica della SCIA, di non aver riportato qualsivoglia condanna penale e di non aver carichi pendenti. Del tutto eccezionali sono i casi in cui tali imposizioni sono assistite da limitazioni temporali o danno conto della possibilità di riabilitazione.

L'AGCM ritiene che siffatte previsioni possano costituire un **vincolo all'accesso ingiustificato**, nella misura in cui risultano eccessivamente generiche, ad es. allorché il divieto non risulti circoscritto sotto il profilo temporale ovvero in relazione a tipologie di reato rilevanti ai fini dell'attività di intermediazione turistica.

6) Altre criticità riguardano le **restrizioni all'attività del direttore tecnico**. La normativa che disciplina la figura del direttore tecnico delle agenzie di viaggio presenta, secondo l'AGCM, molteplici criticità in termini di tutela della concorrenza. Quelle segnalate sono le seguenti: l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa con carattere di **continuità ed esclusività** in una sola agenzia; l'abilitazione all'esercizio della professione a seguito di **esame e iscrizione in un apposito registro**; la previsione, in alcune leggi regionali, dell'obbligo di cancellazione dal registro di altre Regioni come presupposto all'inserimento nel proprio albo.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'AGCM ha poi esposto alcune **considerazioni conclusive**, partendo dalla considerazione che l'attività in esame costituisce prestazione di servizi ed è quindi stata oggetto di liberalizzazione ai sensi della Direttiva europea 2006/123/CE e del relativo decreto attuativo n. 59 del 2010.

Nel nostro Paese – scrive l'AGCM – *“la stratificazione normativa ha comportato l'emersione di una complessa disciplina a livello nazionale e regionale non aderente ai principi di derivazione comunitaria e costituzionale in materia di libertà economica e concorrenza. Infatti, le norme sopra esaminate costituiscono sia una barriera all'accesso degli operatori sul mercato, sia oneri per l'esercizio dell'attività già avviata. Siffatti oneri attenuano lo stimolo concorrenziale, disincentivando gli operatori presenti sul mercato a migliorare le condizioni, sia qualitative che di prezzo, dei servizi offerti ai consumatori”*.

Le norme richiamate *“non appaiono rispondere a requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto impongono vincoli alle agenzie di viaggio che non appaiono costituire le misure meno restrittive della concorrenza per la tutela di sovraordinate esigenze di interesse generale”*.

Alla luce di tutto quanto precede – scrive l'AGCM – *“la attuale disciplina nazionale e regionale delle agenzie di viaggio e turismo e del direttore tecnico alle stesse preposto appare produrre, così come ad oggi configurata, una serie di restrizioni della concorrenza ingiustificate e discriminatorie”*.

L'Autorità auspica, pertanto, che il legislatore nazionale *“intervenga sulla materia al fine di affermare con chiarezza il principio della libertà di accesso ed esercizio dell'attività di intermediazione turistica tramite agenzia di viaggio nonché l'eliminazione di vincoli ingiustificati relativi alla figura del direttore tecnico”*.

L'Autorità auspica altresì che anche i legislatori regionali si adeguino ai principi sopra esposti e si adoperino per la **revisione delle normative di propria competenza**, con riferimento agli articoli di legge e agli altri atti rilevanti puntualmente individuati nell'allegato prospetto.

L'Autorità invita a comunicare, **entro un termine di quarantacinque giorni** dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate a livello regionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del Bollettino dell'Autorità n. 6/2017 clicca qui.](#)

8. SOCIETA' SEMPLICE DI MERO GODIMENTO - Ammissibile la costituzione e l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

È legittima la costituzione di società semplici di mero godimento, che debbono essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione. Questo è quanto disposto dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il **decreto dell'8 novembre 2016, n. 832/2015 v.g.**

Al Giudice del registro di Roma era stato richiesto di valutare la ricorrenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 2191 C.C., la cancellazione dell'iscrizione di una società Immobiliare Civile, come società semplice, nella sezione speciale del Registro delle imprese e ciò sulla base della considerazione che tale ente ha ad oggetto il mero godimento, da parte dei soci, di beni immobili ed è, in quanto tale ed ai sensi dell'art. 2248 C.C., sottratto alla disciplina delle società.

Da precisare che tale iscrizione veniva eseguita nel 2012 e che alla domanda veniva allegata la copia autentica dell'atto costitutivo redatto da un notaio nel 1972 e mai iscritto in precedenza nel Registro delle imprese. Dal contenuto di tale atto risulta che la società in questione ha per oggetto sociale «*l'acquisto e l'amministrazione di beni immobili ed occorrendo anche di beni mobili e titoli di credito e la eventuale assegnazione di detti beni ai soci*», esclusa comunque «*qualsiasi attività commerciale*».

Ai fini della risoluzione del quesito il Giudice del Registro ritiene che sia necessario **valutare se la società di mero godimento trovi cittadinanza nell'ordinamento italiano**.

L'impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla qualificazione quale società il contratto che fosse funzionale alla costituzione od al mantenimento di una comunione e, quindi, al solo scopo del godimento di una o più cose. L'art. 2248 c.c. costituiva, infatti, il portato della scelta legislativa di utilizzare il termine "società" e di applicare la relativa disciplina soltanto per l'esercizio collettivo di una attività economica speculativa, commerciale o meno, con esclusione, appunto, del solo godimento collettivo.

Tuttavia, una parte della giurisprudenza era giunta ad ammettere che **una società potesse svolgere un'attività di mera gestione di immobili** in base al rilievo che **il contratto sociale può avere ad oggetto l'esercizio di una attività economica non commerciale**.

Nell'ambito di questo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore il quale **ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento** (art. 29 legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 1, comma 115, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Proprio sulla base di tale normativa, la giurisprudenza ha ritenuto **omologabile la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice avente ad oggetto la "gestione" del proprio patrimonio immobiliare** sulla base del disposto di cui all'art. 29, della L. n. 449 del 1997.

Secondo il Giudice del Registro di Roma. le conclusioni cui è pervenuta la dottrina e la giurisprudenza devono essere, alla luce delle norma sopra richiamate, oggetto di un ripensamento.

In questa prospettiva - scrive ancora il Giudice del Registro - *"l'adesione ad interpretazioni restrittive porrebbe inevitabili questioni di illegittimità costituzionale, in termini di disparità di trattamento ex art. 3 Cost., in quanto nell'ordinamento, oramai, esistono società semplici aventi ad oggetto un'attività di mera gestione tali essendo quelle risultanti dalle trasformazioni effettuate in base ai provvedimenti citati"*.

In definitiva - conclude il Giudice del Registro di Roma - **la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l'ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. E, come detto, una interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società. È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento"**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.](#)

9. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - Dal CNDCEC chiarimenti in merito allo svolgimento di eventuali attività commerciali

Le società tra professionisti (STP) possono esercitare solo attività professionale. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con il **Pronto Ordini n. 11/2017 del 2 febbraio 2017**, emanato in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva se era possibile costituire una STP adottando la forma di una società commerciale.

L'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) prevede che per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite sia secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile e, quindi, facendo ricorso **sia ai modelli personalistici** (società semplice, Snc e Sas), **sia ai modelli capitalistici** (Spa, Sapa, Srl), nonché **al modello cooperativo**.

Tuttavia, nel successivo comma 4, alle lettere a) e c), dello stesso articolo, la legge stabilisce che **possono assumere la qualifica di società tra professionisti** le società il cui atto costitutivo preveda:

- **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci** (lett. a) e
- **l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta** (lett. c)).

Concetti questi ribaditi anche nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*).

Dal tenore letterale delle norme citate – scrive il CNDCEC – appare chiaramente che *“alle STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albo o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività professionali vi rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall'ordinamento professionale”*.

Quindi, le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale.

In conclusione, *“l'esclusività dell'oggetto sociale **preclude che la società possa esercitare attività non professionali**, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti. Queste attività possono essere incluse nell'oggetto sociale nel caso risultino strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione”*.

LINK:

[Per scaricare il testo del PO n. 11/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle STP clicca qui.](#)

10. PROVVEDIMENTI A CONTENUTO AUTORIZZATORIO - Applicazione dell'informativa antimafia - Intervento del Consiglio di Stato

Anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) **soggiacciono alle informative antimafia e non soltanto alla comunicazione**.

Ciò in quanto *“la tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il **superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia**, applicabili alle autorizzazioni, e **informazioni antimafia**, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni”*.

Lo ha affermato il **Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 565 depositata il 9 febbraio 2017**.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la tradizionale distinzione tra le **comunicazioni antimafia**, applicabili agli atti autorizzativi ed abilitativi, e le **informative antimafia**, applicabili a contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni pubbliche, **non si ponga più in un rapporto di necessaria alternatività**, come nella legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia.

Per comprendere la valenza della pronuncia occorre sapere che la **“comunicazione antimafia”** è costituita da un'attestazione circa l'assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti. Essa è necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o a SCIA ed è **autocertificabile dall'imprenditore**.

L'**“informativa antimafia”** è costituita, invece, da una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa, fondata non solo sulle condanne ma anche su altri elementi (rapporti di polizia, cointeressenze economiche, frequentazioni).

L'informativa costituisce quindi uno **strumento di prevenzione molto più avanzato**. Essa era necessaria, secondo la precedente normativa, solo quando l'impresa doveva stipulare contratti con l'amministrazione, ricevere sovvenzioni, o sfruttare economicamente beni pubblici.

La distinzione tra i due strumenti – ha osservato il Consiglio di Stato nelle pronuncia – *“ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti settori dell'economia privata, senza che l'ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia”*.

Gli effetti di questa distinzione sono venuti meno – ha proseguito la sentenza – con l'istituzione della **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136, intitolata *«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*). Questa contiene una vera e propria mappatura delle imprese, comprensiva anche delle informative interdittive, espressamente riferite **“a tutti i rapporti”** con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti.

Ciò comporta in pratica che, anche quando si tratta di attività soggette ad autorizzazione, in cui al Prefetto si chiede di emettere solo una comunicazione antimafia, egli può comunque eseguire gli accertamenti tipici dell'informativa invece di limitarsi a riscontrare semplicemente l'assenza di misure definitive di prevenzione o di condanne.

Ciò estende la possibilità, per lo Stato, di non riconoscere, come operatori economici, i soggetti a rischio di legami mafiosi: non più soltanto quando essi debbano stipulare contratti con una Pubblica Amministrazione, ma anche quando essi svolgano attività che devono essere autorizzate dall'amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 565/2017 clicca qui.](#)

11. RENT TO BUY DI AZIENDA - Dal Notariato un approfondito studio

Applicare il contratto di rent to buy alle attività commerciali. L'innovativa formula contrattuale di "**Rent to buy di azienda**" è stata presentata dal Notariato come risultato di una ricerca promossa dalla Fondazione Italiana del Notariato, in collaborazione con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze, con l'obiettivo di **proporre il modello del rent to buy**, regolamentato dal legislatore nel 2014 per il settore immobiliare, **anche al trasferimento di azienda**.

Il *rent to buy* di azienda consentirebbe, attraverso il collegamento tra due contratti (affitto di azienda e preliminare di cessione di azienda), di entrare subito nel godimento dei beni dell'azienda, inizialmente in affitto con pagamento di un canone periodico (fase "*rent*"), e successivamente diventarne proprietari (fase "*buy*") in un periodo di tempo prefissato attraverso l'acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

Vantaggi per chi compra:

- *si ottiene il godimento dei beni dell'azienda senza corrispondere fin da subito l'intero prezzo;*
- *si ottiene più facilmente un finanziamento al momento dell'acquisto per il minor importo del prezzo ancora dovuto, in considerazione di quanto anticipato con i canoni.*

Vantaggi per chi vende:

- *si facilita l'alienazione dei beni che altrimenti potrebbero restare privi di acquirenti;*
- *si consegue un immediato introito finanziario;*
- *si alleggeriscono i costi di gestione, che possono essere addebitati al detentore.*

L'operazione, dunque, presenta una serie di **profili interessanti sia per le imprese sia per gli istituti finanziari**: la creazione per l'acquirente di uno "storico creditizio"; l'accantonamento di parte di quanto versato per l'affitto d'azienda come acconto prezzo; la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l'acquisto finale; la posticipazione di tutti i costi e le imposte; la possibilità di vendere la propria azienda cedendo i contratti.

(Fonte: Sito del Notariato)

LINK:

[Per accedere al sito del CNN e scaricare il testo dello studio clicca qui.](#)

12. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - Aggiornato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, il **decreto 13 febbraio 2017** del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "*Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese*".

Il provvedimento prevede che il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese **è pari allo 0,92%** a decorrere **dal 1° marzo 2017**.

La modifica scaturisce dall'aggiornamento del tasso base annuo nella misura pari a - 0,08%.da parte della Commissione europea, con decorrenza 1° marzo 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13. IO NON CI CASCO! - Vademecum anti-inganni dell'Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha messo a disposizione delle imprese un piccolo ma preziosissimo Vademecum dal titolo "**IO NON CI CASCO! Bollettini e moduli ingannevoli. Vademecum anti-inganni dell'Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende**".

Questo vademecum è stato concepito come uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché esse siano **adeguatamente informate e dunque in grado proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali** posti in essere ai loro danni, **attraverso l'invio di bollettini e richieste di pagamento ingannevoli**.

Da oltre un decennio - osserva l'AGCM - in tutta Europa si assiste ad una **serie di clamorosi inganni ai danni delle microimprese essenzialmente fondati su due *modus operandi***:

A) IL TRUCCO DEL BOLLETTINO:

invio, senza alcuna spiegazione, di un **bollettino di pagamento precompilato** con i dati aziendali: le aziende vengono contattate in un momento in cui si aspettano di ricevere un avviso di pagamento / fattura e quindi **il mittente “finge” di essere il soggetto cui il versamento è dovuto** (es. *la Camera di Commercio per la quota annuale di iscrizione; l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la registrazione o il rinnovo di un marchio; l'organizzatore di una fiera cui si intende partecipare; l'editore delle “Pagine Gialle”*);

B) IL TRUCCO DEL MODULO:

spedizione di un **modulo precompilato con i dati dell'impresa senza indicare con chiarezza i servizi offerti, che comunque sembrano gratuiti**: alle aziende viene richiesto di sottoscrivere e rispedire il modulo dopo aver eventualmente provveduto alla correzione e/o integrazione dei dati preinseriti dal mittente; dopo alcune settimane o mesi, l'azienda comincia a ricevere continue e sempre più pressanti richieste di pagamento in quanto quello che appariva un mero modulo per la raccolta di dati aziendali celava invece un contratto per servizi pubblicitari.

LINK:

[Per scaricare il testo del vademecum clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 16 AL 25 FEBBRAIO 2017)

1) Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Decreto 3 gennaio 2017: Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 gennaio 2017: Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi. (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 febbraio 2017: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Legge 17 febbraio 2017, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 29 dicembre 2016, n. 266: Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Interno - Decreto 24 gennaio 2017: Approvazione del modello di certificazione da presentare da parte degli enti locali per i mutui contratti nel 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 29 dicembre 2016: Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 16 AL 25 FEBBRAIO 2017)

1) Regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 42/7 del 18 febbraio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**SE QUALCUNO TI RESTA ACCANTO
NEI MOMENTI PEGGIORI
ALLORA MERITA DI ESSERE CON TE
ANCHE NEI MOMENTI MIGLIORI.**

BUONA GIORNATA !